

  
**SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA**

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Agenzia delle Entrate,

tra

Il **Comune di Cadoneghe**, con sede in Cadoneghe (PD), Piazza Insurrezione n.4, codice fiscale n.80008870281 e P.Iva n.00737340281, rappresentato dall' arch. Nicoletta Paiaro, Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriali, domiciliata per la carica presso la sede Municipale di Piazza Insurrezione n.4, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome , per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ed in seguito indicata come "Locatrice"

e

La società **GALATA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani 56/L, Cap 00148, capitale sociale euro 1.000.000,00i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona del Dott. **Paolo Paglione** nato a Roma il 30 settembre 1965, CF PGLPLA65P30H501B domiciliato per la carica presso la sede della società, che agisce in virtù dei poteri conferiti giusta procura del notaio Vincenzo Ferrara, rilasciata in Roma in data 13 marzo 2015 rep.3.486 raccolta 1.782 registrato in Roma il 13 marzo 2015 al n.6194/1T", in seguito denominata anche "Galata" o "Conditrice"

(Nel seguito congiuntamente indicate come le "Parti").

**PREMESSO CHE**

- a) In data 7 ottobre 2009 il Comune di Cadoneghe, ha stipulato con Wind Telecomunicazioni S.p.A. un contratto di locazione registrato presso l'Ufficio delle Entrate di DPRM2 UT ROMA 6- EUR TORRINO in data 26/06/2011 al n°3270 serie 3T, avente per oggetto porzione di terreno compreso l'accesso alla porzione locata, sita nel Comune di Cadoneghe (PD), lungo il perimetro Nord del cimitero, riportata nel N.C.T. del Comune di Cadoneghe, al foglio 12., particella 741, per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
- b) Che Wind Telecomunicazioni in data 18 febbraio 2015 ha costituito la società Galata Sp.A. a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di asset di cui è parte anche l'oggetto del contratto in essere;
- c) le Parti intendono modificare e/o integrare con il presente atto, il contenuto di alcuni articoli di seguito identificati;
- d) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

**Oggetto del presente atto è la modifica dei seguenti articoli:**

- Art. 2 (Durata)
- Art. 4 (Canoni)

**L'articolo 2 (Durata) viene sostituito dal seguente:**

**ART. 2 – DURATA**

La locazione avrà durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal **03.02.2016**.

Il contratto potrà esser rinnovato per ugual periodo, alla scadenza, esclusivamente con previo apposito provvedimento del Comune, essendo escluso il tacito rinnovo.

**L'articolo 4 (Canoni) viene sostituito dal seguente:**

**ART. 4 - CANONI**

Il canone annuo di locazione è convenuto in **Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00)**, da corrispondere con rata anticipata da pagarsi, entro il 18 dicembre di ciascun anno, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale di Cadoneghe presso **l'Istituto di Credito Cassa di Risparmio del Veneto Sportello Tesoreria Padova, avente codice IBAN IT 54 L 06225 12186 100000046986, intestato al Comune di Cadoneghe Piazza Insurrezione, 4 35010 Cadoneghe (Pd).**

Il canone è da intendersi onnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant'altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell'art.1.

La Locatrice dichiara che la locazione ha ad oggetto area non destinata a parcheggio, non avente destinazione edificatoria e quindi in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1 punto 8 del DPR 633/1972.

Il canone verrà pagato a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Condatto. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Condatto nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il termine di cui al paragrafo sottostante.

Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT. Il canone per la prima annualità dovrà essere versato entro il **28.02.2016**.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Condatto, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 (cinque), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito alla Legge 392/78 all'art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell'Immobile.

**La Locatrice**

**La Condatto**